



BANDO

**per la presentazione
delle proposte di corsi da inserire nel**

CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

per la formazione continua individuale

Ai sensi della L.R. 63/1995 e della L.R. n. 44/2000
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 808-22659 del 5/06/2009

INDICE

PREMESSA		2
Cap. 1 DEFINIZIONI		2
	a) Modello organizzativo	2
	b) Soggetti erogatori	3
	c) Destinatari	3
Cap. 2 DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI		3
	a) Azioni ammissibili	3
	b) Catalogo dell'Offerta Formativa	4
	c) Dotazione tecnica	5
Cap. 3 LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI		5
Cap. 4 PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEGLI OPERATORI		6
	a) Forme e scadenze di presentazione delle proposte di corsi per il Catalogo dell'Offerta Formativa	6
	b) Documentazione facente parte integrante della domanda di inserimento a catalogo	7
	c) Valutazione delle proposte – verifiche di ammissibilità	7
	c1) Verifiche di ammissibilità della domanda di inserimento a catalogo	7
	c2) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi	8
	d) Nucleo di valutazione	9
	e) Classi e criteri della valutazione di merito	9
	f) Formazione del Catalogo dell'Offerta Formativa	10
	g) Aggiornamento del Catalogo dell'Offerta Formativa	10
	h) Integrazioni al Catalogo dell'Offerta Formativa	10
Cap. 5 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI		11
	a) Condizioni generali per l'avvio e la realizzazione degli interventi formativi	11
	b) Certificazione delle competenze acquisite	12
	c) Pubblicizzazione delle azioni	12
	d) Gestione amministrativa e rendicontazione	12
	e) Controllo	13
	f) Penalità	14
Cap. 6 INFORMATIVA		14
Allegato "A" – Elenco dei comparti		15

PREMESSA

Con il presente provvedimento la Provincia di Torino regola, nel rispetto degli Atti di Indirizzo regionali approvati con la D.G.R. n. 35-8846 del 26/05/2008 e con la D.G.R. n. 13-9531 del 02/09/2008, come modificate dalla D.G.R. n. 80-11047 del 16/03/2009, l'esercizio delle funzioni in materia di formazione continua individuale conferite con la D.G.R. n. 15-4882 del 21/12/2001 in applicazione della L.R. n. 44 del 26/04/2000.

Il presente Bando è destinato a favorire l'accesso alla formazione professionale dei lavoratori che di propria iniziativa, per le attività riferite alla direttiva regionale relative alle azioni di formazione continua a iniziativa individuale (D.G.R. n. 35-8846/2008 e s.m.i.), o su iniziativa del proprio datore di lavoro, per le attività riferite alla direttiva regionale relativa alla formazione dei lavoratori occupati (D.G.R. n. 13-9531/2008 e s.m.i.), intendano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi, partecipando a corsi scelti tra le opportunità presenti nel Sistema Formativo Provinciale e raccolti in un apposito Catalogo Provinciale dell'Offerta Formativa.

CAP. 1 – DEFINIZIONI

1a) Modello organizzativo

Il sistema di Formazione Continua Individuale di cui in premessa è composto da :

- 1) azioni di formazione continua a iniziativa individuale destinate a lavoratori delle imprese o enti localizzati in Piemonte e a lavoratori domiciliati nel territorio regionale;
- 2) azioni di formazione individuale destinate a persone inoccupate e/o disoccupate e a lavoratori che, per effetto della crisi, sono stati sospesi dal lavoro o hanno perso l'occupazione, individuati dai servizi per l'impiego, nell'ambito di un percorso finalizzato al sostegno attivo e alla ricollocazione;
- 3) azioni di formazione continua a iniziativa aziendale destinate ai lavoratori delle piccole e medie imprese e dei piccoli comuni.

Attraverso il presente Bando la Provincia di Torino predispone il proprio Catalogo dell'Offerta Formativa sulla base delle proposte presentate dai soggetti erogatori di formazione professionale, così come definiti al paragrafo 1b).

L'offerta formativa approvata ai sensi del presente Bando si intende valida fino al 31 dicembre 2011, fatti salvi periodici aggiornamenti, alle scadenze e con le modalità indicate al successivo paragrafo 4g), che determinano l'approvazione di un nuovo catalogo.

Ai lavoratori che intendano prendere parte a una o più attività comprese nel Catalogo dell'Offerta Formativa sono attribuiti voucher di partecipazione per un **valore massimo complessivo non superiore a € 3.000,00 pro capite**, nell'arco temporale di validità di tre cataloghi (quindi per tre annualità – dall'1 gennaio al 31 dicembre), utilizzabili presso i soggetti erogatori titolari delle attività stesse a totale o parziale copertura dei costi a esse relativi a seconda dell'azione (individuale o aziendale) e delle caratteristiche del destinatario. Per ogni attività formativa **il voucher di partecipazione può coprire una quota non superiore a quanto indicato negli atti di indirizzo regionali** citati in premessa e **negli avvisi ai lavoratori e alle imprese/enti** emanati dalla Provincia di Torino a seguito dell'approvazione del Catalogo dell'Offerta Formativa 2009.

Dopo la conclusione dell'attività formativa il soggetto erogatore della formazione può ottenere dalla Provincia di Torino il rimborso dell'importo corrispondente al valore dei Voucher di partecipazione assegnati ai lavoratori che abbiano preso parte all'attività medesima per almeno i 2/3 delle ore previste o eventuali maggiori frazioni ove previste da specifiche normative; la parte dei costi eccedente il voucher di partecipazione, non coperta dal valore dello stesso, è posta a carico del lavoratore o dell'azienda a seconda che si tratti di un intervento di formazione a iniziativa individuale o a iniziativa aziendale.

1b) Soggetti erogatori

Sono considerati soggetti erogatori dei corsi del sistema della Formazione Continua Individuale le agenzie formative di cui all'art. 11, lett. a), b) e c) della L.R. n. 63 del 13/04/1995, anche tra loro in A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo). Ferma restando l'attribuzione del ruolo di capofila a un'agenzia formativa come sopra definita possono partecipare alle suddette A.T.S. esclusivamente le istituzioni scolastiche o universitarie (statali, parificate o legalmente riconosciute).

Le Agenzie formative e, per le A.T.S., oltre alla capofila, tutti i componenti che erogano formazione devono essere accreditati ai sensi delle normative nazionali (D.M. 166 del 25/05/01) e delle disposizioni regionali in materia di accreditamento delle sedi formative. In particolare devono essere accreditate in provincia di Torino per le attività relative alla macrotipologia "C - formazione continua" e alla tipologia "ad - formazione individuale"; ove per gli interventi proposti a catalogo fosse adottata una metodologia di formazione a distanza o fosse previsto l'inserimento di lavoratori disabili, l'operatore deve essere accreditato anche per la tipologia FAD e per la tipologia H.

La sede operativa accreditata responsabile dell'attività formativa nonché l'eventuale sede occasionale utilizzata devono essere localizzate in provincia di Torino.

Il possesso dei requisiti di accreditamento non costituisce un elemento di ammissibilità della domanda, ma è indispensabile per l'avvio delle attività e quindi per l'inserimento nel Catalogo dell'Offerta Formativa, che deve essere composto da corsi validamente selezionabili dai lavoratori e dalle imprese. La sede interessata dalla formazione, che non sia ancora accreditata all'atto dell'approvazione del Catalogo, vede i propri corsi autorizzati subordinatamente alla condizione di avvenuto accreditamento, che in ogni caso deve avvenire entro quaranta giorni dalla data di comunicazione degli esiti, pena la revoca dell'autorizzazione (già *sub condicione*) a essere inserita nel Catalogo.

Analogamente per le A.T.S. non ancora costituite al momento della presentazione della domanda, l'inserimento a catalogo è subordinato alla presentazione dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea, prima dell'avvio delle attività e comunque non oltre quaranta giorni dalla data di comunicazione degli esiti della richiesta di inserimento a catalogo, pena la revoca dell'autorizzazione.

1c) Destinatari

Sono destinatarie delle azioni di formazione continua individuale, e in quanto tali beneficiarie dei relativi voucher di partecipazione, le categorie di persone e di imprese/enti citate ai punti 1), 2) e 3) del precedente paragrafo 1a) come descritte ai paragrafi 1c) della Direttiva Formazione Continua ad Iniziativa Individuale (D.G.R. n. 35-8846/2008 e s.m.i.) e 2a) – sezione relativa ai destinatari del voucher formativo a catalogo – della Direttiva Occupati (D.G.R. n. 13-9531/2008 e s.m.i.). Il dettaglio puntuale dei destinatari, nonché le modalità per la richiesta e l'assegnazione dei voucher, l'individuazione delle specifiche risorse disponibili per ciascuna categoria di beneficiari sono oggetto di specifici provvedimenti: Avviso ai lavoratori e Avviso alle imprese/enti per l'assegnazione di voucher di partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo dell'Offerta Formativa.

CAP. 2 - DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI

2a) Azioni ammissibili

In relazione a quanto concordato nell'ambito del Segretariato provinciale per la formazione professionale e l'orientamento, le attività formative ammissibili sul Catalogo Provinciale dell'Offerta Formativa, finalizzate al rafforzamento delle competenze dei lavoratori in campo informatico, tecnologico, linguistico, organizzativo, gestionale, manageriale e dei servizi alla persona, fanno riferimento alla tabella dei comparti posta in allegato "A".

Non sono ammessi sul Catalogo dell'Offerta Formativa interventi a carattere meramente informativo o non finalizzati all'acquisizione/rafforzamento di competenze professionali. Non sono in ogni caso ammessi interventi riferiti a figure professionali nei seguenti settori:

- guida di automezzi;
- sanitario e socio-sanitario.

Non sono in ogni caso ammessi gli interventi di riqualifica O.S.S. e i corsi per direttori di comunità socio-sanitarie in deroga ore per occupati nella funzione.

In materia di sicurezza, salute e ambiente sui luoghi di lavoro sono ammissibili soltanto gli interventi formativi descritti nei moduli formativi standard elaborati dalla Regione Piemonte.

La durata dei corsi deve essere compresa tra un minimo di otto ore e un massimo di duecento ore.

Non sono ammessi interventi formativi svolti interamente in modalità FAD. È ammessa unicamente la modalità della formazione a distanza on line. Qualora sia prevista la modalità FAD, devono essere scrupolosamente rispettate le indicazioni contenute nei “Modelli Formazione Continua Individuale 2009”, approvati dalla Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Standard Formativi.

Le proposte cursuali presentate dagli operatori devono rispettare le seguenti regole:

- il numero massimo di allievi per ciascun corso non può superare le 20 unità, a eccezione dei corsi di **lingua straniera** che non possono prevedere più di 12 allievi;
- per i corsi di lingua straniera la composizione delle classi deve essere omogenea rispetto ai prerequisiti linguistici richiesti e quindi, per i corsi superiori al livello base, si deve prevedere obbligatoriamente un test per l’inserimento nel livello più congruo.

2b) Catalogo dell’Offerta Formativa

Il Catalogo dell’Offerta Formativa è pubblico ed è costituito dall’elenco dettagliato di tutti gli interventi formativi approvati dalla Provincia di Torino nell’ambito del sistema della Formazione Continua Individuale e disponibili sul territorio provinciale.

I corsi inseriti a Catalogo sono composti da una descrizione amministrativa e da una descrizione didattica, associate informaticamente. La parte didattica è progettata per competenze, in conformità con quanto stabilito nei “Modelli Formazione Continua individuale 2009”, predisposti dalla Regione Piemonte – Settore Standard Formativi; la progettazione didattica deve pertanto rispettare le disposizioni approvate con i sopra citati “Modelli Formazione Continua Individuale 2009”, e avvenire attraverso la procedura disponibile sul sito www.collegamenti.org.

I corsi di informatica di base (riconducibili ai sette livelli dell’ECDL o equiparati), i corsi di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola e i corsi in materia di sicurezza possono essere inseriti sul catalogo dell’offerta formativa solo se predisposti secondo i moduli formativi standard elaborati dalla Regione Piemonte, posti in allegato ai “Modelli” sopra citati e pubblicizzati anche sul sito internet della Provincia.

Nelle successive edizioni del Catalogo si terrà conto di tutti gli altri moduli formativi standard ulteriormente predisposti dalle Commissioni tecniche regionali di settore e comparto validati dal Settore Standard Formativi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte.

Per gli altri interventi formativi (per i quali non sono stati predisposti moduli formativi standard dalla Regione Piemonte) le agenzie formative, nella progettazione didattica, dovranno ricavare i contenuti del corso solo dai profili professionali standard e in osservazione, attraverso l’utilizzo della medesima struttura.

I corsi inseriti a repertorio, in quanto già presentati e approvati sul Bando della Provincia di Torino relativo alla chiamata a progetti per le attività riferite alla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro), possono essere inseriti sul Catalogo dell’Offerta Formativa con la presentazione della sola descrizione amministrativa, essendo la descrizione didattica già stata oggetto di valutazione e relativa approvazione, a condizione che siano evidenziati in domanda gli estremi identificativi del corso a repertorio.

L’inserimento a catalogo di attività formative assoggettate a normative specifiche è subordinato all’acquisizione del parere positivo da parte dell’autorità competente secondo la normativa medesima.

Gli interventi formativi proposti a catalogo devono essere distinguibili a seconda che siano riferiti ad attività progettate con riferimento all’interesse dei singoli lavoratori, delle aziende/enti o di entrambi.

Al fine di assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie a orientare la scelta dell’utenza, per ciascun corso di cui richieda l’inserimento a Catalogo, il soggetto erogatore della formazione deve fornire, a pena di inammissibilità dell’intervento proposto, le seguenti indicazioni:

1- il titolo del corso e la relativa durata in ore;

- 2- il programma didattico;
- 3- la sede di svolgimento, il calendario e l'orario di realizzazione;
- 4- il costo complessivo del corso;
- 5- il tipo di certificazione pubblica ottenibile;
- 6- le eventuali condizioni specifiche di ammissione (superamento di test/prove di ingresso, possesso di titoli di studio specifici ecc.);
- 7- il numero di posti complessivamente a disposizione dei fruitori del voucher di partecipazione;
- 8- il numero di posti totale del corso.

La descrizione degli strumenti e delle attrezzature di uso collettivo e il materiale individuale fornito, la cui dotazione minima è descritta nella parte didattica della proposta corsi, sono resi noti agli allievi dell'intervento formativo in quanto obbligatoriamente specificati sul Patto Formativo stipulato tra l'agenzia formativa e la persona assegnataria del voucher.

Onde evitare la dispersione delle iscrizioni su una moltitudine di corsi a catalogo, non si possono presentare più di 12 corsi per ogni sede operativa di riferimento (sia che il corso venga svolto presso la componente responsabile sia che venga effettuato presso sedi occasionali) **e in ogni caso non più di 6 corsi non riferiti ai moduli formativi standard o non già inseriti a repertorio. Le agenzie formative che dispongono in provincia di Torino di un'unica sede potranno presentare fino a 16 corsi (fermo restando il limite di massimo di 6 corsi non riferiti ai moduli formativi standard o non a repertorio).** Ciascuna A.T.S. può presentare complessivamente un massimo di 12 corsi, fatto salvo comunque il limite sopra indicato per ciascun componente dell'associazione.

Gli interventi formativi approvati sono attivi anche per le edizioni successive del catalogo, salvo che tali interventi non siano ritirati d'ufficio dalla Provincia, per le ragioni indicate al successivo paragrafo 4g), o, in fase di aggiornamento del catalogo, dall'operatore medesimo.

I corsi dovranno essere svolti unicamente nelle sedi indicate dall'agenzia all'atto di presentazione della domanda di partecipazione al catalogo. Non potranno essere autorizzate variazioni della sede di svolgimento indicata, se non per i casi, adeguatamente documentati, di trasferimento o di sopravvenuta inagibilità/indisponibilità dei locali o qualora il C.p.l. competente per territorio esprima la necessità che una specifica edizione corsuale si svolga in una sede diversa da quella prevista a catalogo.

2c) Dotazione tecnica

Ferme restando le condizioni previste dalle norme e dalle disposizioni in materia di accreditamento delle sedi formative, per ciascuno dei corsi proposti a catalogo devono essere disponibili locali, attrezzature e strumentazioni idonee per quantità e qualità all'effettuazione dell'intervento formativo anche in relazione al numero dei potenziali partecipanti.

La dotazione tecnica prevista non deve essere inferiore a quanto stabilito nei "Modelli Formazione Continua Individuale 2009" e sarà oggetto di apposita valutazione secondo le indicazioni contenute nel Manuale di Valutazione di cui al successivo paragrafo 4e).

Cap. 3 – LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI

Nella definizione del preventivo di spesa dei corsi proposti dai soggetti erogatori sul Catalogo dell'Offerta Formativa, il costo massimo ammissibile è stabilito in **11,00 Euro** per ora corso per allievo ed è comprensivo del materiale didattico fornito e di eventuali spese per uscite didattiche.

Nulla potrà essere richiesto dall'agenzia formativa al lavoratore o all'impresa/ente beneficiario del voucher oltre la quota del costo del corso a catalogo eccedente l'importo del voucher (da versare al momento dell'iscrizione, quindi dopo l'avvenuta assegnazione del voucher); tuttavia eventuali spese legate a certificazioni privatistiche (es. skill cards, esame ECDL, ecc.) si intendono escluse dai costi del corso (e quindi a carico del partecipante eventualmente interessato al rilascio delle certificazioni stesse) a meno che non sia diversamente indicato dal soggetto erogatore dell'attività, nella descrizione del corso stesso.

Cap. 4 - PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEGLI OPERATORI

4a) Forme e scadenze di presentazione delle proposte di corsi per il Catalogo dell'Offerta Formativa.

Le domande di autorizzazione all'inserimento di corsi nel Catalogo dell'Offerta Formativa (incluse quelle riferite ad attività già presenti sul repertorio dell'offerta formativa) devono essere presentate esclusivamente per mezzo della procedura informatizzata (LIBRA) disponibile su internet all'indirizzo: http://www.provincia.torino.it/formazione/operatori/bandi/fc_individuale.

Tutti gli operatori presentatori dei corsi che non siano in possesso del proprio Codice Anagrafico Regionale devono richiederne preventivamente e per tempo l'attribuzione all'ufficio regionale preposto, tramite l'apposito programma di autoinserimento (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>).

La procedura consente l'inserimento controllato e la trasmissione diretta e immediata di tutti i dati richiesti, provvede inoltre alla stampa completa del modulo ufficiale di presentazione. Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica.

Tutti gli operatori devono obbligatoriamente compilare anche la scheda descrittiva del percorso formativo relativa ai contenuti didattici di ogni singolo corso. Tale scheda è progettata attraverso l'area riservata del sito www.collegamenti.org, quindi associata alla descrizione amministrativa presentata con il sw LIBRA, attraverso la creazione, da parte della Provincia, di un'edizione corsuale prototipo all'unico scopo di consentire l'abbinamento, e rilasciata per la stampa alla Provincia tramite la procedura FPCOMPID, disponibile su internet all'indirizzo: <http://www.sistemapiemonte.it/compid/sslAuthCompid>.

La compilazione di suddetta modulistica, riferita alla progettazione didattica del corso, deve avvenire obbligatoriamente in conformità con i "Modelli Formazione Continua Individuale 2009" approvati dalla Regione Piemonte-Settore Standard Formativi e tramite le succitate procedure automatizzate, disponibili su internet.

Il modulo originale di domanda (LIBRA), regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'organismo presentatore; deve quindi essere recapitato a:

**PROVINCIA DI TORINO – SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE
UFFICIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE PER LAVORATORI OCCUPATI
C.SO INGHILTERRA n. 7/9 – 10138 TORINO**

e pervenire al predetto Ufficio nel periodo **dal 29 giugno al 3 luglio 2009**.

Ai fini della consegna diretta, si ricorda che l'Ufficio è aperto al pubblico con il seguente orario: da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il modulo originale non deve riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione si deve ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo medesimo.

La parte descrittiva dei percorsi (FPCOMPID) può essere trasmessa informaticamente unicamente nel periodo dall'8 al 10 luglio 2009 e presentata, al medesimo Ufficio sopra citato, in copia cartacea entro le ore 12.00 di mercoledì 15 luglio 2009.

Per i corsi già inseriti a repertorio non è necessaria la presentazione della progettazione didattica: è, infatti, sufficiente l'associazione informatica del percorso didattico alla domanda - parte amministrativa (LIBRA), già in fase di presentazione della domanda stessa (LIBRA).

Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal presente Bando sono respinte. Non fa fede il timbro postale.

4b) Documentazione facente parte integrante della domanda di inserimento a catalogo

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

1. modulo di domanda (LIBRA) compilato in ogni sua parte e sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa, comprendente le autodichiarazioni inerenti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, l'impegno a garantire senza alcuna delega l'organizzazione e la realizzazione delle attività oggetto della richiesta e l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo;
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda suddetta ai fini dell'autenticazione nel caso in cui la firma sulla domanda non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge. Nel caso di documento scaduto fa fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa e firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati;
3. copia conforme dello Statuto dell'organismo presentatore o dell'atto costitutivo dell'A.T.S. ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il documento richiesto è già depositato presso la Provincia (o la Regione) recante gli estremi della pratica cui è stato a suo tempo allegato;
4. dichiarazione degli enti e delle istituzioni scolastiche/universitarie interessate attestante l'intento di costituire l'associazione temporanea e recante l'indicazione dell'agenzia formativa capofila (solo per le A.T.S. in fase di costituzione);
5. scheda descrittiva del percorso formativo relativa ai contenuti didattici di ogni singolo corso, (fanno eccezione i percorsi già inseriti a repertorio per i quali tale scheda non è necessaria, per questi ultimi è però indispensabile, a pena di inammissibilità, l'indicazione sulla domanda LIBRA degli estremi del percorso didattico associato);
6. eventuale ulteriore documentazione (ad esempio pareri degli enti competenti) richiesta da specifiche normative di settore (per i corsi soggetti a particolari vincoli).

Qualora l'Agenzia formativa/A.T.S. non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alle attività di formazione continua a domanda individuale deve acquisirne la disponibilità, attraverso specifici contratti, nelle forme previste dal codice civile, oppure tramite convenzione ove trattasi di ente pubblico. In particolare si ricorda alle agenzie formative che l'eventuale utilizzo dei locali delle istituzioni scolastiche statali deve essere regolato da apposita convenzione con la Provincia di Torino (non è sufficiente l'accordo con l'istituzione scolastica). Si precisa che per l'inserimento a Catalogo di una sede occasionale, è necessario che l'Agenzia formativa produca copia del contratto che la autorizza all'utilizzo di tale sede; tale documentazione, qualora non sia già allegata alla domanda, deve pervenire necessariamente prima dell'avvio delle attività, con l'atto di adesione, e in ogni caso entro quaranta giorni dalla data di comunicazione degli esiti, pena la revoca dell'autorizzazione (già sub condicione) all'inserimento a Catalogo dei corsi riferiti a tale sede occasionale.

La Provincia di Torino si riserva la facoltà di richiedere al soggetto presentatore ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte o documentazione connessa ai successivi controlli.

4c) Valutazione delle proposte – verifiche di ammissibilità

La valutazione delle proposte avviene mediante verifica di ammissibilità della domanda e dei singoli interventi in essa contenuti in relazione alle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali in merito alle azioni di formazione continua individuale e in particolare alle disposizioni del presente bando.

4c1) Verifiche di ammissibilità della domanda di inserimento a catalogo

Non sono considerate ammissibili, e pertanto sono respinte le domande:

- pervenute fuori dai termini di cui al precedente paragrafo 4a);

- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (prive o con copia del documento di identità non in corso di validità del firmatario o prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- presentate da soggetti diversi dagli operatori indicati al precedente paragrafo 1b);
- per le quali non sia stata consegnata (o sia stata consegnata oltre i termini previsti e/o con modulistica diversa da quella prevista al precedente par. 4a) alcuna scheda descrittiva del percorso formativo (a meno che la domanda non sia interamente composta da corsi già inseriti a repertorio);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione delle proposte;
- che, nella valutazione di merito, ottengano un punteggio riferito al criterio 1.1 di cui al successivo paragrafo 4e), inferiore al minimo previsto.

4c2) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi

Non sono considerati ammissibili, e pertanto **sono respinti gli interventi:**

- riferiti a tipologie di intervento non previste dal presente Bando o da esso esplicitamente escluse;
- per i quali non sia stata effettuata entro i termini previsti l'associazione informatica tra domanda di inserimento a catalogo – parte amministrativa e descrizione del percorso didattico con la relativa trasmissione;
- privi della scheda descrittiva del percorso formativo (a eccezione dei percorsi già inseriti a repertorio per i quali non è richiesta), o con la scheda descrittiva redatta su modulistica diversa da quella trasmessa dalla procedura FPCOMPID o recapitata alla Provincia al di fuori dei termini indicati al paragrafo 4a);
- non conformi, per contenuti, destinatari, durata, o modalità di svolgimento, alle condizioni previste dal presente Bando;
- che presentino incoerenze tra denominazione, contenuti e/o destinatari;
- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- la cui dotazione tecnica non sia rispondente ai requisiti indicati sui “Modelli Formazione Continua Individuale 2009”;
- in contrasto con specifiche normative di settore o prive del parere dell'autorità competente ove richiesto;
- per i quali la sede di riferimento, o l'eventuale sede occasionale, non siano localizzate in provincia di Torino;
- non coerenti con le indicazioni previste per le attività eventualmente svolte in FAD;
- che superino il limite massimo di interventi previsto dal par. 2b);
- che, pur essendo riferibili a moduli formativi standard, non adottino il modello regionale previsto;
- a carattere meramente informativo o non professionalizzante;
- che, nella valutazione di merito, ottengano un punteggio riferito al criterio 2.1 di cui al successivo paragrafo 4e), inferiore al minimo richiesto.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o che sia priva di data o di firma, se richieste, si considera irregolare e comporta l'inammissibilità della domanda o del corso a cui è rispettivamente riferita. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

In fase istruttoria, gli interventi che eccedano i parametri di spesa indicati al precedente capitolo 3 sono ricondotti d'ufficio a tali limiti. Analogamente possono essere effettuate d'ufficio, per ragioni di omogeneità e leggibilità del Catalogo dell'Offerta Formativa, correzioni relative a denominazioni, aree di intervento, comparti e tematiche formative di corsi dei quali sia stata verificata l'ammissibilità.

4d) Nucleo di valutazione

La valutazione delle proposte di inserimento a catalogo di cui al presente Bando è affidata al personale del Servizio Formazione Professionale assegnato all'Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati, coadiuvato dagli esperti (valutatori tecnologici) individuati con apposito provvedimento regionale. Tale nucleo di valutazione è presieduto dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

4e) Classi e criteri della valutazione di merito

Le proposte di inserimento a catalogo presentate ai sensi del presente Bando e che abbiano superato con esito positivo la verifica di ammissibilità con riferimento agli elementi di carattere amministrativo, sono sottoposte alla valutazione di merito nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione delle operazioni adottati con D.G.R. n. 30-7893 del 21/12/2007, secondo quanto stabilito nell'atto di indirizzo regionale, approvato con D.G.R. n. 35-8846/2008 e modificato con D.G.R. n. 80-11047 del 16/03/2009.

I criteri di valutazione sono raggruppati nelle seguenti classi:

Classe	Punteggio massimo
1) Soggetto proponente	40
2) Caratteristiche della proposta progettuale	60
Totale	100

Criteri riferiti al soggetto presentatore

Classe	Descrizione	Punteggio	
1)	Soggetto proponente	massimo	minimo
1.1	Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate	40	24

Criteri riferiti al singolo intervento proposto

Classe	Descrizione	Punteggio	
2)	Caratteristiche della proposta progettuale	massimo	minimo
2.1	Congruenza tra gli elementi costituenti la proposta	60	36

Il punteggio del criterio 2.1 è assegnato a seguito di esame di merito dei contenuti formativi del singolo intervento.

Le attività inserite nel repertorio dell'offerta formativa, in quanto già oggetto di valutazione riferita alle caratteristiche della proposta progettuale, e le attività riferite ai moduli formativi standard, in quanto relative a percorsi costruiti dalla Regione Piemonte, sono valutate nel merito solo con riferimento al criterio 1.1 "correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate".

Per entrambi i criteri il punteggio è graduato secondo quanto previsto dallo specifico Manuale tecnico di valutazione, approvato con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, sulla base di quanto definito nel Manuale regionale di riferimento.

Qualora il punteggio ottenuto anche da uno solo dei criteri di valutazione risulti inferiore al minimo richiesto il corso, nel caso del criterio 2.1, o l'intera domanda con riferimento al criterio 1.1, sono respinti.

4f) Formazione del Catalogo dell'Offerta Formativa

Al termine della fase di valutazione, tutti i corsi ammissibili sono inseriti nel Catalogo dell'Offerta Formativa 2009, che è approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale. Per evitare soluzioni di continuità nell'assegnazione di voucher e/o avere a disposizione nel più breve tempo possibile uno strumento adatto a soddisfare le esigenze di formazione di particolari categorie di utenza (in particolare i soggetti individuati dai servizi per l'impiego), l'approvazione del catalogo può avvenire anche in due fasi successive: la prima relativa alle sole attività formative già inserite nel repertorio dell'offerta formativa e alle attività riferite ai moduli formativi standard, la seconda, necessariamente successiva in quanto è indispensabile la valutazione di congruenza interna per tutte le altre attività non comprese nelle precedenti, con l'approvazione del catalogo completo di tutte le attività ammissibili presentate.

Il catalogo è pubblicato on line all'indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/catal_web. Gli operatori inseriti nel catalogo hanno l'obbligo di presentare e far conoscere ai destinatari delle attività formative finanziate l'intero Catalogo dell'Offerta Formativa e garantire, ove necessario, l'orientamento per la scelta del corso più idoneo per le finalità di aggiornamento formativo dell'utente.

4g) Aggiornamento del Catalogo dell'Offerta Formativa

Allo scadere di ciascun anno solare il catalogo dell'offerta formativa viene aggiornato dando origine al catalogo dell'anno successivo. Con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale si provvede a dare tempestiva comunicazione, agli enti di formazione interessati, delle nuove scadenze per la presentazione delle richieste di nuove proposte corsuali o di rinunce di attività precedentemente inserite. Restano validi, anche nei successivi aggiornamenti, i limiti massimi di attività corsuali ammissibili per ciascuna sede di riferimento indicati al paragrafo 2b).

Qualora vengano individuati dai competenti uffici regionali nuovi moduli formativi standard, alla prima scadenza disponibile gli operatori dovranno provvedere a richiedere un nuovo corso progettato sulla base di tali moduli standard in sostituzione degli interventi formativi, riferibili ai nuovi moduli formativi standard, ma progettati con le modalità precedenti; questi, in mancanza di sostituzione, verranno comunque ritirati d'ufficio dalla nuova edizione del catalogo. Analogamente, in caso di modifica della disciplina di settore che li regola, le attività oggetto di specifiche disposizioni vengono ritirate d'ufficio anche se non sostituite da nuove proposte conformi alle nuove normative.

Le sedi operative che perdano le caratteristiche per essere titolari di attività di formazione continua individuale finanziate (ad es. per revoca dell'accreditamento) vedono le attività formative a loro riferite ritirate d'ufficio dal catalogo al momento in cui viene rilevata la perdita del requisito, senza attendere la scadenza prevista per l'aggiornamento.

I corsi inseriti nel catalogo riferito all'annualità precedente non ritirati d'ufficio o dall'operatore vengono approvati sul catalogo dell'anno successivo previa verifica del mantenimento da parte del soggetto proponente di un punteggio pari o superiore al limite minimo previsto dal precedente paragrafo 4e) sul criterio di valutazione 1.1 "correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate".

4h) Integrazioni al Catalogo dell'Offerta Formativa

Al fine di adeguare l'offerta formativa nel caso di azioni presenti in Catalogo in misura limitata e oggetto di domanda particolarmente consistente, ovvero nel caso di rilevante interesse manifestato dal territorio in relazione ad azioni non inizialmente in esso previste, la Provincia di Torino adotta, con apposito atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, le procedure a evidenza

pubblica volte a consentire le integrazioni del Catalogo medesimo, anche in anticipo rispetto alla scadenza annuale prevista e, qualora necessario per soddisfare le istanze qualificate espresse dal territorio, anche in deroga rispetto alle azioni ammissibili previste al paragrafo 2a) e all'impossibilità di proporre nuovi profili nella progettazione didattica di cui al paragrafo 2b).

CAP. 5 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

5a) Condizioni generali per l'avvio e la realizzazione degli interventi formativi

A seguito della concessione, da parte della Provincia, del voucher di partecipazione al lavoratore o all'impresa/ente per la formazione del proprio addetto, l'Agenzia Formativa titolare del corso a catalogo per il quale tale voucher è stato rilasciato assicura il rispetto delle seguenti condizioni:

- provvede a iscrivere all'edizione corsuale prescelta il lavoratore al quale sia stato attribuito il relativo voucher e lo informa sulle condizioni generali di partecipazione all'attività mediante stipulazione, entro quindici giorni, del Patto formativo (come da modello che sarà allegato alle disposizioni di dettaglio – una copia del quale dovrà essere consegnata al lavoratore, mentre l'altra copia dovrà essere conservata presso l'Agenzia per poter essere esibita in caso di controlli da parte degli uffici provinciali competenti);
- assicura la conclusione di tutte le attività entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di validità del catalogo (ad es. catalogo 2009 – termine ultimo corsi 31 luglio 2010). Per i cataloghi successivi al 2009, il provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale che dà avvio al procedimento per l'aggiornamento può fissare un termine diverso per la conclusione delle attività;
- garantisce l'effettuazione dell'attività di F.C.I. presente nel Catalogo dell'Offerta Formativa a partire da un numero minimo di allievi pari a 8 lavoratori, fino al numero massimo di posti indicato sul catalogo medesimo;
- allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione dei posti disponibili, sono ammessi accorpamenti di attività con identiche caratteristiche, anche inizialmente previste in sedi diverse, previo accordo con i lavoratori iscritti e con l'Ufficio F.C.I.;
- qualora la partecipazione all'azione formativa per la quale è stato rilasciato il voucher richieda il superamento di prove e/o test di ingresso, provvede tempestivamente allo svolgimento delle stesse.

L'organizzazione e la realizzazione delle attività presenti nel Catalogo dell'Offerta Formativa non può essere in alcun caso delegata a soggetti diversi dall'agenzia formativa/A.T.S. che ne è titolare.

Si precisa che non possono essere svolti corsi i cui partecipanti, dipendenti della medesima azienda/ente, siano in misura superiore al 50% del totale degli allievi del corso e comunque il numero dei beneficiari di voucher provenienti dalla stessa azienda non può essere superiore alle 6 unità.

Le attività formative devono svolgersi al di fuori della sede di lavoro del beneficiario del voucher.

A corso avviato, non è più possibile operare sostituzioni di allievi o incrementare il numero degli allievi beneficiari dei voucher; fanno eccezione i voucher eventualmente assegnati con riferimento a progetti speciali gestiti in accordo con i Centri per l'Impiego.

Il numero massimo di allievi per corso è di 20 unità (tra beneficiari e non di voucher) e 12 per i corsi di lingue; dato atto che la classe può essere composta anche solo da beneficiari di voucher, si ricorda che, al raggiungimento di tale numero, la procedura informatizzata impedirà le iscrizioni dei lavoratori all'edizione.

Nel caso di corsi di Lingua straniera, l'insegnante deve essere di madre lingua laureato o con competenze pari ad un madre lingua (laurea in lingue straniere + documentazione di frequenza a master o a corsi universitari presso facoltà straniere o esperienza lavorativa all'estero). L'insegnante di madre lingua non laureato deve essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore e di una comprovata esperienza di insegnamento di almeno due anni.

Il curriculum vitae, in modalità europea, di tutti i docenti impiegati per qualsiasi attività formativa deve essere depositato presso la segreteria dell'agenzia e reso disponibile nel caso di accertamenti da parte degli uffici provinciali competenti.

La gestione delle attività di cui al presente Bando (tenuta dei registri presenza allievi, adempimenti INAIL, comunicazioni da e verso la Provincia di Torino, ecc.) è oggetto di specifiche "Disposizioni di Dettaglio" rese disponibili sul sito internet della Provincia di Torino.

Il riconoscimento dell'attività svolta dall'operatore titolare è subordinato a una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica, finalizzata sia all'attivazione di tutte le fasi amministrative e di controllo dell'azione sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza del P.O.R.; le modalità di attuazione della procedura sono oggetto di specifiche disposizioni da parte degli Uffici competenti.

L'attuazione dei corsi di F.C.I. deve avvenire nei tempi stabiliti e secondo il programma e le modalità indicate sul Catalogo dell'Offerta Formativa in cui risultano compresi, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalle disposizioni di dettaglio. Non sono ammesse variazioni del titolo dei corsi, né della relativa durata o del programma didattico approvato.

5b) Certificazione delle competenze acquisite

Per le certificazioni (qualifica/specializzazione/abilitazione/idoneità/frequenza e profitto) ai sensi della L.R. n. 63/95 e della normativa di settore, l'operatore titolare deve attenersi, dove non diversamente stabilito dalle specifiche normative di settore, alle disposizioni regionali contenute nell'allegato "H" alla D.G.R. n. 152-3672/2006, come precisate con D.D. n. 31 del 31/01/2008, rilasciando l'attestato e l'allegata dichiarazione delle competenze acquisite in esito al percorso.

Nei casi in cui non sia superata la prova finale di qualifica (PCV) o di frequenza con profitto (allievo non meritevole) l'operatore abilitato all'utilizzo del sistema FP-Cert rilascerà, sulla base di specifica richiesta, la sola certificazione delle competenze acquisite ai sensi delle disposizioni contenute nell'allegato "L" alla medesima deliberazione regionale sopra citata e nelle successive disposizioni di modifica.

5c) Pubblicizzazione delle azioni

L'operatore titolare dell'attività formativa che intenda effettuare la pubblicizzazione dei corsi a catalogo deve attenersi alle disposizioni che disciplinano le modalità di pubblicizzazione delle attività finanziate, tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art.1 della Legge 903/77 e nell'art.4 della Legge 125/91, in ordine all'indicazione che il messaggio sia indifferentemente rivolto all'uno e all'altro sesso.

Sui manifesti, volantini, attestati ecc., relativi alle azioni autorizzate, unitamente al logo della Provincia di Torino, rilevabile da internet (<http://www.provincia.torino.it/stampa/loghi/index.htm>), devono sempre essere raffigurati il logo del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il logo della Regione Piemonte, rilevabili da Internet sul sito: extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/download/home.htm.

Non è ammesso il riferimento alla formazione continua individuale, di cui al presente Bando, per pubblicizzare interventi formativi non approvati sul catalogo dell'offerta formativa, nemmeno nel caso in cui sia già stata presentata la richiesta di inserimento a catalogo.

5d) Gestione amministrativa e rendicontazione

La gestione di tutte le attività formative è regolamentata da un apposito Atto di Adesione, sottoscritto dal soggetto erogatore della formazione, in cui si accettano tutte le condizioni previste dal Bando e dalle Disposizioni di Dettaglio.

L'operatore titolare è responsabile della corretta esecuzione delle attività svolte nell'ambito del sistema di formazione continua individuale e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza a esse connessi; gli operatori titolari e i destinatari del voucher sono altresì responsabili, ciascuno per le proprie competenze, per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della

presentazione della domanda e per ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività formative cui sono interessati.

Le somme che la Provincia di Torino riconosce ai lavoratori e alle imprese/enti individuati al precedente paragrafo 1c) nel sistema di formazione continua individuale, in esecuzione dei successivi avvisi ai lavoratori e alle imprese, costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale, contributi a favore dei lavoratori stessi da erogare agli operatori nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne la disciplina fiscale degli atti connessi e derivanti dal presente Bando, si precisa che la Provincia di Torino, nello svolgimento di detta attività, non ha soggettività attiva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non esercitando, in tale contesto, alcuna attività di impresa né attività di arti e professioni e neppure dichiarandosi parte committente per l'esecuzione di contratti d'opera nei confronti degli operatori.

Ai fini delle Imposte Dirette (D.P.R. 917/1986 e s.m.i. – D.P.R. 600/1973 e s.m.i.) le somme che la Provincia di Torino riconosce ai lavoratori ed eroga agli operatori costituiscono contributi in conto esercizio a integrazione direttamente connessa con i corrispettivi dovuti dai lavoratori agli operatori stessi. Vigente l'ultima parte del trentaquattresimo comma dell'art.8 della Legge 11 marzo 1988 n. 67, esse non sono comunque soggette a ritenuta d'acconto.

Al fine dell'Imposta sul valore aggiunto si ricorda la vigenza delle norme contenute nell'ultimo periodo del primo comma dell'art.13 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e nel decimo comma dell'art. 14 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537.

L'operatore entro 15 giorni dal termine di ogni corso deve iniziare la procedura di richiesta di pagamento dei voucher maturati.

La Provincia di Torino, verificato il diritto alla corresponsione dei voucher di partecipazione a beneficio dei lavoratori, secondo le modalità previste nelle disposizioni di dettaglio, provvede a effettuare a saldo i pagamenti nei confronti degli operatori, previo ricevimento e verifica della documentazione.

Le modalità di rendicontazione dei voucher della Formazione Continua Individuale sono definite all'interno delle disposizioni di dettaglio predisposte dal dirigente competente.

Agli operatori non sono rimborsati i voucher di partecipazione degli allievi che abbiano frequentato meno dei 2/3 (o della maggiore percentuale prevista dalle specifiche norme) delle ore corso indicate a Catalogo.

La Provincia di Torino provvede a effettuare i pagamenti a favore dei soggetti erogatori, esclusivamente a saldo, previa verifica della regolarità della documentazione presentata e subordinatamente al trasferimento, da parte della Regione Piemonte, delle risorse finanziarie occorrenti.

La gestione amministrativa e la rendicontazione delle attività di cui al presente bando, nonché la definizione dei flussi finanziari ad esse connessi, sono regolati dalle norme comunitarie, nazionali regionali e provinciali, e avvengono sulla base degli atti che regolano i rapporti tra la Provincia di Torino e gli operatori titolari delle azioni per le quali sono stati emessi i voucher di partecipazione.

5e) Controllo.

La Provincia di Torino, attraverso i propri uffici competenti, esercita azioni di verifica degli interventi formativi FCI, anche in itinere, al fine di rilevare la corretta attuazione degli stessi, tramite acquisizione documentale e/o visite ispettive.

Il controllo verte sul rispetto delle condizioni stabilite dal presente Bando e precisate nelle disposizioni di dettaglio oggetto di un apposito provvedimento del Dirigente competente, con riferimento alle modalità di realizzazione delle attività, ai requisiti dei partecipanti e al relativo grado di soddisfazione, con particolare attenzione alla conformità dell'intervento formativo con le condizioni autorizzate dall'Amministrazione e fissate nel Patto Formativo, oltre che con le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali.

Il verbale e il manuale degli indicatori e dei criteri valutativi adottati nell'attività di verifica dell'attuazione degli interventi formativi sono emanati con provvedimento del Dirigente competente. Eventuali modifiche di tali strumenti operativi sono oggetto di medesima procedura d'approvazione.

Qualora gli Uffici incaricati dei controlli riscontrassero marginali criticità ovvero irregolarità nella conduzione delle azioni (giudizio positivo, con punteggio finale del verbale compreso tra ottanta e

cento), l'operatore potrà essere destinatario di raccomandazioni al fine di eliminare le anomalie rilevate, comunque senza alcuna conseguenza pregiudizievole per il medesimo.

Gli esiti negativi dei controlli, rinvenibili anche dal verbale di verifica *in itinere* rilasciato all'operatore, vengono comunicati, in caso di ragguardevoli criticità, alla Regione Piemonte per quanto di propria competenza, in particolare ai fini del sistema dell'accreditamento.

5f) Penalità

Nelle ipotesi in cui venissero riscontrate rilevanti criticità ovvero irregolarità (giudizio parzialmente positivo, con punteggio finale del verbale compreso tra sessanta e settantanove), l'operatore oggetto di verifica verrà richiamato, con formale diffida, al pieno rispetto dei propri obblighi assunti con la Provincia di Torino, previsti dal presente bando e dalle successive disposizioni provinciali amministrative di dettaglio.

In caso di persistente inadempimento (due verbali di monitoraggio con giudizio parzialmente positivo per la stessa sede responsabile delle attività), nei casi di notevoli criticità oppure di irregolarità (giudizio negativo, con punteggio finale del verbale compreso tra zero e cinquantanove), la Provincia procederà all'esclusione temporanea della stessa sede operativa dell'operatore oggetto di verifica dal vigente Catalogo dell'Offerta Formativa, nonché, nei casi più gravi, alla sospensione delle attività in corso ed all'avvio del procedimento per la revoca della relativa autorizzazione per la medesima sede, fatte comunque salve le eventuali sanzioni, anche a rilevanza penale, previste dalla legge. Si precisa che la revoca dal citato catalogo verrà disposta anche qualora l'operatore, con riferimento alla stessa sede operativa oggetto di controllo, subisca due sospensioni dal catalogo stesso.

Inoltre, nei casi di accertato mancato possesso da parte degli allievi beneficiari dei requisiti per la fruizione della quota di finanziamento pubblico, nonché, più in generale, nell'ipotesi di gravissime irregolarità ovvero comportamenti fraudolenti, rilevati anche nel corso delle verifiche in itinere di cui sopra, la Provincia può disporre, in qualunque momento, oltre alla sospensione dell'attività formativa e la revoca dell'operatore dal catalogo vigente con riferimento alla medesima sede operativa esaminata, il ritiro d'ufficio dei buoni di partecipazione già assegnati. Qualora tali inosservanze siano esclusivamente ascrivibili all'operatore, quest'ultimo non potrà rivalersi, in caso di revoca del contributo pubblico, nei confronti dei partecipanti ai corsi assegnatari dei voucher.

Ulteriori specificazioni sulle conseguenze dei controlli disposti dalla Provincia di Torino potranno essere oggetto di espressa previsione da parte delle succitate disposizioni di dettaglio, da considerarsi a tutti gli effetti quali parti integranti del presente Bando.

CAP. 6 – INFORMATIVA

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente Bando e per tutti gli adempimenti connessi.

Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di procedere all'assegnazione e all'erogazione dei finanziamenti.

I dati raccolti sono conservati a cura dei Servizi competenti dell'Area Istruzione e Formazione Professionale e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Torino.

I responsabili del trattamento, in relazione alle rispettive competenze, sono i Dirigenti dei Servizi Formazione Professionale, Monitoraggio delle Attività di Formazione Professionale e Amministrazione e Controllo dell'Area, ai quali gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

ALLEGATO "A" – ELENCO DEI COMPARTI

COD. COMPARTO	DESCRIZIONE
1	METALMECCANICO
2	ELETTROMECCANICO
3	ELETTRONICO
4	TESSILE
5	ABBIGLIAMENTO
6	CHIMICO
7	GRAFICO
8	INFORMATICO INDUSTRIALE
9	AUTOMAZIONE / AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
10	EDILIZIO COSTRUZIONI
11	LEGNO E AFFINI
12	ALIMENTARE
13	BIOTECNOLOGIA
14	ENERGETICO
15	ARTISTICO E TIPICO
16	SERVIZI
17	AUTOMAZIONE
18	SERVIZI AMMINISTRATIVI
19	SERVIZI INFORMATICA GESTIONALE
20	SERVIZI DI IMPRESA
21	SERVIZI DI TRASPORTO
22	SERVIZI TELECOMUNICAZIONI
23	SERVIZI AMBIENTALI
24	SERVIZI DEL CREDITO E FINANZIARI
25	SERVIZI COMMERCIALI
26	SERVIZI DELLO SPETTACOLO
27	ATTIVITA' EDUCATIVO-CULTURALI
30	ATTIVITA' DI EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI
31	ATTIVITA' TURISTICHE
32	ATTIVITA' ALBERGHIERE
33	ATTIVITA' SPORTIVE
34	COLTURE E GIARDINAGGIO
35	ZOOTECNIA
36	ENOLOGIA
37	FORESTAZIONE
38	AGROALIMENTARE
39	PICCOLA DISTRIBUZIONE
40	GRANDE DISTRIBUZIONE
41	INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE
42	SERVIZI DELLA CULTURA, DELLA COMUNICAZIONE E DELLA INFORMAZIONE
43	SERVIZI EDILIZIA E URBANISTICA
44	SERVIZI GRAFICI E MULTIMEDIALI
45	COLLAUDO E CONTROLLO QUALITA'
46	SERVIZI DI TUTELA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
47	ATTIVITA' RISTORAZIONE
48	PREPARAZIONE IN LINGUE ESTERE
49	ORIENTAMENTO
50	AEROSPAZIALE
51	SERVIZI ESTETICI